

Iniziative giudiziarie per la tutela del diritto all'informazione, all'onore, all'immagine pubblica, all'identità personale

Sulla base dei risultati del convegno su "Informazione e diffamazione risarcimento" e nell'ambito della problematica dell'informazione, il Centro Calamandrei ha suggerito diverse iniziative giudiziarie, affidandone l'impostazione a legali suoi collaboratori. In particolare sono state individuate iniziative penali per diffamazione nei confronti della Rai-Tv e di numerose testate giornalistiche; sono state impostate le difese degli interessi dei Comitati promotori dei referendum sul finanziamento pubblico dei partiti e sulla legge Reale che si erano ritenuti danneggiati sia durante la raccolta delle firme che durante lo svolgimento della campagna elettorale per la mancata informazione da parte degli organi pubblici di radiotelevisione e per la distribuzione dei tempi delle tribune radiotelevisive da parte della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi; sono state fornite indicazioni per la tutela in via di urgenza (art. 700 c.p.c.) contro la diffusione di notizie false o comunque lesive dei diritti altrui a mezzo stampa; sono state suggerite nuove impostazioni per il risarcimento dei danni derivanti da pubblicazioni lesive dell'onore o della reputazione. Tutte queste iniziative sono volte, nell'ambito degli scopi statutari, alla tutela di diritti primari dei cittadini, con specifica attenzione a settori di assoluta novità (quali i diritti dei Comitati promotori di referendum); all'impulso verso una giurisprudenza più attenta nella valutazione della lesività di

comportamenti diffamatori non "tradizionali" "quali il riferire verità incomplete, omettendo fatti che renderebbero, se noti, diverso il giudizio del lettore, o il diffamare per parzialità quando si dà rilievo differente alle parti in conflitto, o per tendenziosità, quando si dà una notizia vera ma in modo da determinare nel lettore un'impressione negativa); alla ricerca di nuovi e più realistici criteri di valutazione e di riparazione del danno; all'esplorazione di nuovi mezzi di tutela quali il ricorso in via di urgenza o alla rivalutazione di mezzi caduti in desuetudine o vanificati da un uso distorto quale il diritto di rettifica.

Se la lentezza tradizionale del corso della giustizia non consente ancora di presentare un bilancio ragionato, è opportuno ricordare che l'art. 700 c.p.c. è stato ritenuto applicabile, in una delle vertenze prima menzionate, dal Pretore di Torino (ord. 30 maggio 1979, ora pubblicata sulle riviste giuridiche) il quale ha specificato, tra l'altro, che "la pronuncia inibitoria è dalla giurisprudenza ammessa ogni qualvolta è lesa un diritto della persona, diritto che trova la sua tutela nello stesso sistema giuridico, in sede penale come nel giudizio civile, dove alla declaratoria del diritto offeso si accompagna la cessazione della condotta lesiva".